

COMUNICATO UFFICIALE N.13 DEL 01.12.2025

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 18.11.2025 inviata a questa Corte da parte della società ASD CITTADELLA BRENTA GUNNERS (cod. FIP 054090), avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, relativo alla gara n. 1534 del 13.11.2025 – campionato DR2 tra CITTADELLA BRENTA GUNNERS e JOLLY BASKET

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Roberto Immucci

Componenti: Leonardo Scardigli – Silvia Pasarella – Alessandro Rinaldi

- letto il ricorso;
- viste le deduzioni svolte dalla reclamante e, nello specifico, sentito il Presidente della società ricorrente, lette le dichiarazioni scritte di Tommaso Soave (giocatore n. 4 della predetta società);
- sentito, in sede di istruttoria, l'arbitro, Sig. Pilastro M.;
- rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento, essendo la controversia matura per la definizione, così decide:

Il Giudice di primo grado ha inflitto all'allenatore della società Cittadella Brenta Gunners, Sig. Armano Nicola, la sanzione della squalifica per n. 1 gare “per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria”. La sanzione veniva inflitta ai sensi dell'art. 33, comma 3, n.1 lettera b) Reg. Giust.

La decisione sarebbe fondata sul rapporto arbitrale ove si legge: “a fine partita, il coach B, Greco Andrea ha provato a tirare uno schiaffo, di lieve entità, al coach A, Armano Nicola al volto. Il Coach A, Armano Nicola, si è rivolto al coach B, Greco Andrea dandogli del coglione ad coach B, dopo il fatto”.

Ebbene la società Cittadella Brenta Gunners propone ricorso avverso il provvedimento pronunciato dal Giudice di primo grado, negando quanto contestato nel rapporto arbitrale.

Invero, a seguito del tentativo di aggressione posto in essere ai danni di Armano Nicola, da parte del coach avversario, Sig. Greco, l'Armano non avrebbe in alcun modo reagito, men che meno con parole offensive del tipo "coglione", così diversamente riportato nel referto arbitrale. Sostiene, infatti, la società appellante che l'Armano avrebbe invece mantenuto la calma e si sarebbe avvicinato agli arbitri, i quali si sarebbero trovati ad una certa distanza (specificamente nel cerchio di metà campo). Una volta raggiunto gli arbitri, l'Armano si sarebbe limitato a dire "Ma questo è matto", riferendosi appunto alla condotta appena serbata da parte del coach avversario.

In sede istruttoria, il Sig. Soave, Presidente della Società, precisava sin da subito che, pur essendo presente alla partita anzidetta, egli nulla poteva riferire in merito ai fatti oggetto di contestazione, in quanto non presente fisicamente dinanzi ai due coach quando si sarebbero svolti i fatti.

Tuttavia, egli rappresentava che il giocatore, Soave Tommaso (n. 4 del Cittadella Brenta Gunners) poteva confermare quanto sostenuto nel ricorso, contrariamente a quanto invece riportato nel rapporto arbitrale.

Soave Tommaso, non potendo essere presente in sede istruttoria, stante lo stato febbrile, rilasciava tuttavia al Presidente della Società ricorrente, una breve dichiarazione scritta di suo pugno, consegnata alla Corte e di cui se ne dava lettura. Nello scritto il giocatore Soave, presente dinanzi alle parti interessate (Armano e Greco) negava che il coach Armano avesse in alcun modo offeso verbalmente il Sig. Greco, nonostante quest'ultimo avesse tentato di schiaffeggiarlo.

Da ultimo, veniva sentita la parte interessata, il Sig. Armano il quale negava fermamente di aver offeso il coach avversario. Egli specificava che, alla fine della partita, Greco gli si sarebbe avvicinato e "simulando" di volergli dare il cinque tentava invece di schiaffeggiarlo. Solo per caso egli riusciva a schivare l'aggressione del Greco. L'Armano spiegava poi di essersi avvicinato agli arbitri (che si trovavano in quel momento a metà campo) segnalando il problema e dicendo "Questo è fuori di testa!/E' pazzo!".

Stante le versioni nettamente in contrasto, dirimente appariva sentire, ad avviso della Corte, l'arbitro Pilastro M.

Ebbene, lo stesso, contattato telefonicamente, specificava che egli al momento in cui vi sarebbe stato il tentativo di aggressione da parte del Greco e l'offesa da parte dell'Armano, non era dinanzi agli stessi, ma si trovava invece alla metà del campo, di talché egli non aveva potuto effettivamente udire quanto detto o meno da parte del coach della squadra Cittadella Brenta Gunners.

L'arbitro, a specifica domanda della Corte, ribadiva che non aveva udito distintamente l'offesa "coglione", ma che gli pareva che l'Armano si fosse così rivolto nei confronti del coach avversario.

Ebbene, il ricorso merita accoglimento e ciò, in primis, per le stesse dichiarazioni dell'arbitro che ha chiarito come egli non avesse udito l'offesa, ma come avesse "ricostruito" quanto verosimilmente accaduto sulla scorta di una propria sensazione non invece di una percezione chiara e distinta dei fatti.

La dichiarazione dell'arbitro rende ancor più attendibili, in via oggettiva e soggettiva, le dichiarazioni scritte del giocatore Soave e, da ultimo, quelle di Armano (che in quanto parte direttamente interessata andavano valutate con maggior cautela).

Non emergendo alcun elemento di segno opposto, rispetto alla ricostruzione offerta in sede istruttoria, il ricorso appare pertanto meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere effettivamente provato che il coach della squadra Cittadella Brenta Gunners, Armano Nicola, abbia in alcun modo proferito parole offensive nei confronti del coach Greco Andrea.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale di primo grado:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione irrogata in primo grado;**
- dispone la restituzione del contributo versato.**

Venezia 01.12.2025

IL PRESIDENTE
Roberto Immucci

